

Schema di accordo per il trasferimento delle funzioni in materia sismica**tra**

La Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379, in persona del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detta Regione ed in forza alla Deliberazione di Giunta n.1925 del 24 novembre 2015;

e

il Comune di/l'Unione ⁽¹⁾ _____ (C.F. _____, in persona del Sindaco/Presidente dell'Unione _____ domiciliato per la sua carica presso il Comune di _____, in _____ il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detto Comune/detta Unione ed in forza alla Deliberazione ____ n. ____ del _____ ⁽²⁾;

Premesso che:

- la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” all’art. 3 prescrive che, per l’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli standards organizzativi minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;
- ai sensi dell’art. 3, commi 1, della citata L.R. n. 19 del 2008, i Comuni che non hanno optato per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, all’art. 21 conferma la competenza dei Comuni e delle Unioni ad esercitare le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standards organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;
- i Comuni che alla data di entrata in vigore della citata legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L.R. n. 19 del 2008, possono stipulare accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna e il/i Comune/i di/ l'Unione _____, di seguito denominato/i “il/i Comune/i”/ “l'Unione” concordano le modalità di avvio dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, a far data dal _____ con conseguente cessazione dell'avvalimento della seguente struttura regionale _____.
2. A tale scopo il/i Comune/i / l'Unione, per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, si avvarrà/si avvarranno della seguente struttura ⁽³⁾:

Art. 3 – Obblighi e garanzie reciproci

1. Il/I Comune/i/l'Unione, per l'esercizio delle funzioni sismiche della struttura tecnica, entro il termine indicato all'art. 2, comma 1, si impegna/si impegnano ad adottare le misure organizzative e funzionali necessarie e reperire il personale per assicurare l'operatività della Struttura tecnica competente in materia sismica. In particolare ⁽¹⁴⁾:

a) si impegna/si impegnano a istituire, in forma singola/associata, una apposita struttura tecnica che presenti gli standards minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;

b) comunica/comunicano di avvalersi, sulla base alla convenzione che si allega, della struttura tecnica competente già esistente presso _____ che presenta gli standards minimi definiti dalla predetta delibera di Giunta regionale;

2. La Regione si impegna ⁽¹⁵⁾:

a) a completare l'iter delle pratiche pendenti alla data di cui all'art. 2 comma 1;

b) a trasmettere al/ai Comune/i / all'Unione le pratiche pervenute alla data di cui all'art. 2 comma 1 per le quali non sia stata avviata la relativa istruttoria e a provvedere al rimborso dei relativi diritti di segreteria;

c) a trasmettere al/ai Comune/i /all'Unione le pratiche pervenute alla data di cui all'art. 2 comma 1 per le quali non sia stato assunto il provvedimento conclusivo e a provvedere al rimborso dei relativi diritti di segreteria;

Art. 4 - Rapporti finanziari

(da inserire nel solo caso di cui all'art. 3, comma 2, lett. a)

I diritti di segreteria spettano alla Regione per le pratiche sismiche presentate fino alla data di cui all'art. 2, comma 1 e al/ai Comune/i /all'Unione per quelle presentate successivamente.

Art. 5 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Contraenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora il componimento bonario dovesse risultare infruttuoso dopo due tentativi, si ricorrerà al Giudice ordinario del Foro di Bologna.

Art. 6 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge in generale, della legge regionale in materia sismica (L.R. n. 19/2008) e dei relativi provvedimenti attuativi, all'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000 ed alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto, lì _____

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

(_____)

Per il Comune di/l'Unione _____

Il Sindaco/Presidente

(_____)

([1]) Solo nel caso in cui i Comuni abbiano conferito all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni in materia sismica.

([2]) In caso di più Amministrazioni comunali interessate, questo paragrafo va ripetuto per ciascuna di esse.

([3]) Specificare:

- l'amministrazione locale o la forma associativa presso la quale è incardinata la struttura tecnica;
- se la struttura tecnica competente è già stata istituita ed è attiva, in forma singola o associata, ovvero la data a partire dalla quale la struttura tecnica sarà operativa;
- la composizione e le caratteristiche della struttura tecnica che verrà costituita o della quale il/i Comune/ l'Unione si avvarrà/avvarranno per l'esercizio delle funzioni in materia sismica.

([4]) Nell'ambito della convenzione occorre selezionare alternativamente la soluzione a) o b).